

## Electronic Flight Bag – Transizione alla nuova regolamentazione EASA SubPart SPA.EFB

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessato</i>
ATM	<i>Non interessato</i>
EAL	<i>Non interessato</i>
LIC	<i>Non interessato</i>
MED	<i>Non interessato</i>
NAV	<i>Parzialmente interessato per gli aspetti di Airworthiness</i>
OPV	<i>Tutti gli Operatori COA, SPO, NCC, NCO</i>
SEC	<i>Non interessato</i>

### 1. INTRODUZIONE

Il 20 dicembre 2018 la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) n.2018/1975 che emenda il Reg.(UE) n. 965/2012 ed include:

- nuove definizioni relative alla Electronic Flight Bag (da ora EFB) (Annesso I – Part DEF);
- nuovi requisiti (*Implementing rules*) per l'impiego della EFB (Annesso IV Part CAT, Annesso V Part SPA, Annesso VI Part NCC, Annesso VIII Part SPO).

Il 27 febbraio 2019 EASA ha pubblicato la ED Decision 2019/008/R che introduce nuove AMC/GM relative ai requisiti contenuti nel sopracitato Regolamento (UE) n.2018/1975 e ne modifica altre già presenti, in relazione all'impiego della EFB.

La Decision 2019/008/R ha inoltre emendato la AMC 20-25, lasciando in essa esclusivamente considerazione di aeronavigabilità applicabili alla EFB installate (*installed EFB*) ed ai relativi dispositivi di montaggio.

Le nuove misure regolamentari EASA saranno applicabili dal 9 luglio 2019. Fino a tale data saranno applicabili le attuali regole contenute nella AMC20-25.

La nuova normativa è già stata pubblicata nella pubblicazione *Easy Access Rules for Air Operations*, Rev.12 del marzo 2019, disponibile nel sito EASA.

## 2. SCOPO

La presente Nota Informativa intende:

- informare tutti i soggetti interessati circa l'introduzione di nuove norme, AMC, GM relative all'impegno della EFB per tutte le operazioni commerciali e non commerciali (CAT, SPO, NCC, NCO).
- fornire indicazioni agli operatori COA che hanno già ottenuto l'approvazione da ENAC all'uso della EFB ai sensi della AMC 20-25 circa le modalità di transizione alla nuova normativa SPA.EFB.

## 3. IL NUOVO IMPIANTO NORMATIVO EFB

Attualmente il materiale regolamentare riguardante l'uso della EFB è contenuto nella AMC 20-25. Questa contiene norme operative e di aeronavigabilità non riferite ad alcun requisito normativo UE ed applicabili esclusivamente agli Operatori CAT.

Le nuove misure regolamentari si rivolgono invece a tutti i tipi di operazioni in modo proporzionato. L'introduzione di requisiti normativi a cui le AMC sono riferite permette inoltre l'applicabilità dell'istituto dell' AltMoC in accordo al requisito ARO.GEN.120.

La maggior parte dei principi contenuti nella AMC 20-25 sono stati trasposti nelle nuove AMC con modifiche minime.

Le modifiche principali introdotte sono le seguenti:

a) Per le operazioni CAT:

- Modifiche della AMC1 CAT.GEN.MPA.140 (*Portable Electronic Devices*) e di alcune GM.
- Introduzione del requisito CAT.GEN.MPA.141 (*Use of electronic flight bags (EFBs)*) e di relative AMC e GM.
- Introduzione del requisito per l'approvazione specifica (SPA) da parte della Autorità Competente all'uso delle applicazioni EFB di tipo B (Subpart M, Electronic Flight Bag (EFB) nell'annesso V – Part SPA.EFB.100). L'approvazione deve essere riportata nella Specifica delle Operazioni secondo le modalità previste.  
Per la classificazione e la lista delle applicazioni (Type A o Type B) vedasi le AMC1/2/3 CAT.GEN.MPA.141(b).
- Chiarimenti in relazione ai criteri di *management of change* EFB (AMC2 SPA.EFB.100(b)), alla lista delle applicazioni Type B (AMC3 CAT.GEN.MPA.141(b)) ed *all'operational evaluation test* effettuato dagli operatori (AMC3 SPA.EFB.100(b))
- Introduzione dei criteri per l'uso dell'applicazione *in-flight weather* (IFW) (AMC9 SPA.EFB.100(b)(3)).
- Introduzione dei criteri per l'utilizzo della visualizzazione della posizione dell'aeromobile (*own-ship position in-flight - OSPIF*) in sovrapposizione alle mappe digitali durante tutte le fasi del volo. Questa modalità era precedentemente vietata (AMC10 SPA.EFB.100(b)(3)).
- Introduzione di collegamenti normativi in AMC1 CAT.GEN.MPA.141(b) ed in AMC4 SPA.EFB.100(b) per le applicazioni già coperte da una approvazione EASA (e.g.ETSO) al fine di permettere il riconoscimento della rispondenza come applicazioni Type A o Type B.
- Introduzione dei criteri per l'utilizzo di componenti disponibili sul mercato (*commercial off-the-shelf* (COTS)) per fornire informazioni di posizione per *Airport Moving Map* (AMMD) e per le applicazioni che visualizzano la posizione dell'aeromobile in volo (*own-ship position in-flight - OSPIF*) (AMC7 SPA.EFB.100(b)(3)).
- Modifica dalla AMC3 ORO.MLR.100 per includere le procedure relative all'uso delle applicazioni Type B approvate nell'Operations Manual Parte A (General Basic), punto 8.9.

b) Per le operazioni NCC e SPO:

- introduzioni dei requisiti NCC.GEN.131 e SPO.GEN.131 per l'utilizzo della EFB da parte di Operatori NCC e SPO che impiegano aeromobili complessi. Questi requisiti sono simili a quelli

previsti per gli operatori CAT con l'esclusione di alcune previsioni, tra le quali, l'approvazione specifica (**la SPA.EFB è applicabile solo agli operatori CAT**) e la valutazione HMI.

- c) Per le operazioni NCO:
- introduzioni di nuove AMC relative all'utilizzo della EFB, collegate al requisito normativo già presente per i dispositivi elettronici portatili (modifica del requisito NCO.GEN.125 - *Portable electronic devices* (PEDs) ed introduzione delle relative AMC1/2).

#### 4. TRANSIZIONE ALLA NUOVA NORMATIVA PER GLI OPERATORI CAT

Sebbene non esista ad oggi un requisito cogente a livello comunitario, ENAC, sulla base delle raccomandazioni ICAO, approva l'uso della EFB agli operatori CAT annotando tale approvazione sulla Specifica delle Operazioni, parte "Note".

Dal 9 luglio 2019 tale approvazione "nazionale" sarà sostituita dalla approvazione in accordo alla Subpart SPA.EFB.

L'approvazione all'uso della EFB rilasciata da ENAC sulla base dei criteri riportati nella AMC 20-25 è da ritenersi rispondente al nuovo impianto regolamentare, pertanto tale approvazione rimane valida anche dopo la data di applicabilità della nuova normativa SPA.EFB (09/07/2019).

Ciò nonostante, gli argomenti di seguito riportati non menzionati dalla AMC 20-25, dovranno essere valutati dall'Operatore, se applicabili, attraverso la lista di rispondenza allegata a questa Nota Informativa, al fine di dimostrare piena rispondenza:

- Procedure per il *management of change* EFB (SPA.EFB.100, AMC2 SPA.EFB.100(b));
- Uso dei dispositivi *commercial off-the-shelf* (COTS) come fonte di posizione per AMMD e per le applicazioni *own-ship position in-flight* (AMC7 SPA.EFB.100(b)(3));
- Uso delle applicazioni *in-flight weather* (IFW) (AMC9 SPA.EFB.100(b)(3));
- Uso delle applicazioni *own-ship position in-flight* (OSPIF) (AMC10 SPA.EFB.100(b)(3)).
- Operations Manual, parte A , paragrafo 8.9 (AMC3 ORO.MLR.100)

La lista di rispondenza dovrà essere compilata, firmata e consegnata al Team ENAC prima del **09/07/2019**.

Il Paragrafo 8.9 dell' Operations Manual, parte A, riporterà almeno:

- le procedure EFB già in uso oppure il riferimento al relativo manuale EFB di compagnia, e
- la lista delle applicazioni di tipo B approvate nonché i riferimenti all'hardware della EFB "*portable*". Questi dati sono omessi se già riportati nella Specifica delle Operazioni.

Per la modifica della Specifica delle Operazioni degli Operatori già in possesso della approvazione EFB "nazionale", non è necessario presentare domanda di rilascio/modifica del certificato di operatore aereo (COA).

Successivamente alla ricezione della lista di rispondenza correttamente compilata e firmata, il 9 luglio 2019, o nei giorni immediatamente successivi, la Specifica delle Operazioni degli Operatori COA interessati sarà aggiornata da ENAC con l'inserimento della lista delle applicazioni di tipo B (*Type B Applications*) e con i riferimenti all'hardware della EFB "*portable*" nella apposita casella SPA.EFB del Form OPS 139, ed.4 del 9 luglio 2019. In alternativa, i suddetti dati possono essere riportati nel paragrafo 8.9 dell'OMA. In tal caso la Specifica delle Operazioni dovrà riportare il riferimento al suddetto paragrafo. Ai fini della standardizzazione è raccomandata questa seconda possibilità.

#### 5. DOMANDE

Domande sull'argomento della presente nota informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail:

[operazioni.volo@enac.gov.it](mailto:operazioni.volo@enac.gov.it)

## 6. VALIDITÀ

Le indicazioni della presente Nota Informativa decorrono dalla data della sua pubblicazione sul sito dell'ENAC.

Questa Nota Informativa rimane in vigore fino a diverso avviso.

Firmato

Il Direttore RPO

Ing. Sebastiano Veccia

(documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art.24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

F.S.